



COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



P.U.D.M.

Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo

(ai sensi della L.R. n. 15 del 29/11/2005)



ELABORATI

- A) Cartografia Stato di fatto
 - A.1 CTR e vincoli - scala 1:10.000
 - A.2 Ortofoto e Catastale - scala 1:1.000
- B) Cartografia previsioni di piano
 - B.1 Zonizzazione (aree, zone e lotti) - scala 1:10.000
 - B.2 Entità territoriali - scala 1:1.000**
- C) Relazione tecnica
- D) Norme tecniche di attuazione**
- E) Planimetrie di dettaglio delle strutture previste
- F) Definizione/legenda delle destinazioni d'uso
- G) Relazione preliminare aspetti ambientali
- H) Carta dei vincoli paesaggistici - scala 1:10.000
- I) Documentazione fotografica

IL PROGETTISTA
arch.pian. Fabio Bellaera

IL RUP
ing. Vincenzo Perrotta

PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 Definizioni

1. Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.M.) è il documento di pianificazione comunale, previsto dall'art. 4 della L.r. n. 15 del 2005, che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche che per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall'Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore.
2. Il Piano, per le aree del demanio marittimo, regola il suo uso, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Navigazione, con particolare riferimento all'esercizio delle attività espletabili nei beni demaniali marittimi da rilasciare in concessione, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 15 del 2005.

Art. 2 Fonti Normative

1. Il Piano è stato predisposto dal Comune di Acate nel rispetto della normativa ambientale ed urbanistica vigente, del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Attuazione ed in riferimento alle "Linee Guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri", approvate con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 119/GAB del 05.08.2016 e ss. mm.ii.

Art. 3 Elementi costitutivi del Piano

1. Il Piano si compone dei seguenti elaborati:
 - A) Cartografia Stato di fatto
 - A.1 CTR e vincoli - scala 1:10.000
 - A.2 Ortofoto e Catastale - scala 1:1.000
 - B) Cartografia previsioni di piano
 - B.1 Zonizzazione (aree, zone e lotti) - scala 1:10.000
 - B.2 Entità territoriali - scala 1:1.000
 - C) Relazione tecnica
 - D) Norme tecniche di attuazione
 - E) Planimetrie di dettaglio delle strutture previste
 - F) Definizione/legenda delle destinazioni d'uso
 - G) Relazione preliminare aspetti ambientali
 - H) Carta dei vincoli paesaggistici - scala 1:10.000
 - I) Documentazione fotografica

Art. 4 Delimitazione territoriale

1. Il presente Piano disciplina le aree del demanio marittimo, così come definite all'art. 822 del Codice Civile e agli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione, perimetrate negli elaborati grafici del Piano, elencati all'art. 3, in base alla cartografia del Sistema Informativo del Demanio della Regione Siciliana (SIDERSI) fornito dall'A.R.T.A., comprese nel territorio del Comune di Acate, che vanno dalla foce Dirillo (al confine con il Comune di Gela) e c.da Macconi sud (al confine con il Comune di Vittoria).

Art. 5 Competenze gestionali

1. L'art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana prevede che *“i beni di demanio dello Stato, compreso le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato e servizi di carattere generale”*.
2. Il D.P.R. n. 684 del 1977 all'art. 3 prevede che *“Nell'ambito del territorio della regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione Siciliana sono esercitate dall'amministrazione della Regione.”*; mentre al successivo art. 4 prevede che *“Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l'amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonché degli altri organi dello Stato competenti in materia. Tali uffici ed organi esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale”*.
3. In riferimento al Codice della Navigazione, la gestione amministrativa delle aree demaniali marittime riguarda i seguenti provvedimenti:
 - a) concessioni di aree demaniali marittime (c.d.m.) e di specchi acquei rilasciate ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione (C.d.N.);
 - b) consegna di aree demaniali marittime e di specchi acquei ai sensi dell'art. 34 C.d.N.;
 - c) autorizzazioni ex art. 24 Reg. C.d.N.;
 - d) autorizzazioni ex art. 45/bis C.d.N.;
 - e) revoca e decadenza dalla concessione rispettivamente ai sensi degli artt. 42 e 47 C.d.N.;
 - f) anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 C.d.N.;
 - g) subingresso ex art. 46 C.d.N.;
 - h) decreto di approvazione delle operazioni di delimitazione ex art. 32 C.d.N. e 58 C.d.N.;
4. Ad effetto dell'art. 40 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, alla data di approvazione del presente Piano, *“La gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali, è attribuita (...) ai comuni i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente”*. Ai fini dell'applicazione del superiore comma le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni e i beni immobili che insistono sulle aree demaniali ~~e le aree portuali~~ sono quelle individuate nelle tavole delle previsioni di piano, di cui al superiore art. 3.
5. I provvedimenti inerenti l'utilizzo delle aree del Demanio dello Stato, competono alle relative Autorità di Gestione che le esercitano in conformità con le Leggi vigenti in materia e, relativamente agli interventi urbanistici ed edilizi, con le disposizioni del presente Piano.
6. Le aree private sono utilizzate dai titolari della proprietà nel rispetto delle presenti norme.
7. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si fa riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze che la competente Capitaneria di Porto emana annualmente.

Art. 6 Provvedimenti edilizi abilitativi nelle aree del demanio marittimo

1. Ai sensi dell'art.1, comma 4 della L.R. 15 del 2005, le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 dello stesso articolo sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi rilasciati dal Comune competente per territorio, valido per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, qualora rinnovate senza modifiche.
2. I provvedimenti edilizi abilitativi sono rilasciati dal Comune, con le modalità e secondo i criteri previsti dal T.U. Edilizia, ivi compresi la corresponsione per il contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 7 della L.R. 16/2016.
3. In analogia con quanto previsto dal DPR 380/2001 e dalla L.R. 16/2016 è possibile ricorrere alla disciplina della segnalazione o comunicazione, con il procedimento e le limitazioni ivi previste.
4. Tutti i fabbricati necessitano di certificazione di agibilità da rilasciare in conformità con il Titolo III del T.U. Edilizia, nel rispetto delle condizioni ivi previste ad eccezione della richiesta di accatastamento.
5. Nel provvedimento edilizio va precisato il periodo di validità dello stesso, che deve coincidere con il periodo di durata della concessione demaniale.
6. Alla data di decadenza della Concessione Demaniale, l'area va restituita al pristino stato.
7. Necessitano di provvedimenti edilizi abilitativi tutti gli interventi di cui ai successivi articoli da 12 a 18, previo eventuali pareri, nulla osta e autorizzazione degli enti competenti (Soprintendenza BB.CC.AA., Genio Civile, ecc.)
8. E' possibile attuare, in carenza di provvedimenti edilizi abilitativi, ad eccezione che nelle aree che ricadono nei siti della Rete Natura 2000 e all'interno della fascia di 200 metri da questi, i soli interventi di edilizia libera, di cui all'art. 6 comma 1 del Testo Unico Edilizia, e recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016..

Art. 7 Provvedimenti edilizi abilitativi nelle aree non appartenenti al demanio marittimo

1. Le opere da collocare nelle aree del Demanio dello Stato (non marittimo) ed in aree private, sono assoggettate alla disciplina del T.U. Edilizia.

TITOLO II

Concessioni demaniali marittime

Art. 8 Norme generali

1. Le presenti norme disciplinano sia il rilascio di nuove concessioni demaniali che l'ampliamento e/o la variazione di quelle esistenti.
2. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del comune di Acate sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano.
Sono concedibili le sole superfici comprese entro il perimetro dei Lotti individuati negli elaborati delle previsioni di Piano di cui al precedente art. 3, ad eccezione delle sole concessioni che non prevedono alcuna attività avente rilevanza economica e che non limitano in alcun modo l'uso libero e gratuito delle aree concesse di cui al successivo comma del presente articolo.
E' possibile rilasciare in concessione aree esterne ai Lotti per attività di pubblico spettacolo, per eventi occasionali e non reiterati nell'arco dell'anno solare, nel rispetto dei regolamenti comunali che disciplinano la materia e conformemente con il vigente piano comunale di classificazione acustica.
Gli specchi acquei sono concedibili in conformità con le disposizioni di cui al successivo art. 11.
3. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, nonché il rinnovo del titolo concessorio o di una sua variazione ex art. 24 Reg. C.d.N, oltre a osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc...) devono rispettare i

seguenti parametri e regole generali:

- a) Le aree in concessione vanno destinate all'uso della collettività, seppure per il tramite di una attività economica privata, e non a singoli gruppi più o meno estesi di persone;
 - b) L'area in concessione non devono interessare le "Aree di libero transito" individuate nelle tavole delle previsioni di Piano;
 - c) Va consentito il libero accesso alla battigia, anche al fine della balneazione, e va reso liberamente nonché gratuitamente disponibile l'uso dei servizi igienici della concessione;
 - d) Il concessionario resta onerato, durante tutto l'anno e senza interruzione di continuità per l'intera durata della concessione, della pulizia dell'area oggetto di concessione demaniale nonché degli spazi limitrofi di pertinenza, coincidenti con metà del tratto di costa che intercorre con il concessionario più vicino. Per dette aree il concessionario si assume, inoltre, l'onere della responsabilità civile verso terzi per i danni riconducibili all'incuria ed al mancato rispetto della normativa di igiene e di sicurezza.
 - e) Nel caso in cui il Piano prevede la realizzazione di opere (bonifiche, consolidamenti, di mitigazione dei rischi geomorfologici e/o idraulici, di contrasto all'erosione costiera, di decementificazione), il rilascio della concessione è subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale in concessionario si impegna ad eseguire detti interventi prima dell'avvio delle attività. La Giunta Municipale, con esplicito provvedimento, per motivazioni di pubblica utilità connesse alla realizzazione di detti interventi può, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economico, prevedere l'affidamento allo stesso operatore economico di più concessioni e per un periodo superiore a sei anni.
 - f) Gli impianti tecnologici e/o di urbanizzazione dovranno essere realizzati prima o contemporaneamente all'esecuzione degli interventi previsti nel piano, dando comunque priorità alla rimozione delle situazioni di degrado ricomprese nel perimetro del piano, quali strutture ed elementi fatiscenti ed in disuso presenti sull'arenile e/o strutture di materiali inquinanti o fortemente in contrasto con l'ambiente. In caso di interventi sull'esistente si predilige l'autosufficienza energetica, idrica e fognaria.
 - g) Sono vietate le attività danzanti e di intrattenimento musicale, fatta eccezione che nei Lotti espressamente individuati nel Piano.
 - h) Nelle aree in concessione possono essere previste solo opere in conformità con il presente Piano, nel rispetto delle indicazioni delle Aree e delle Zone. Tutte le opere sono soggette ai provvedimenti secondo le disposizioni di cui al superiore art. 6. La modifica della dimensione ed estensione dei fabbricati e delle superfici pavimentate, prevista nella concessione demaniale, necessita di autorizzazione ai sensi dell'art. 24 del Reg. C.d.N. e di nuovo provvedimento edilizio.
- 4. Tutte le concessioni demaniali marittime esistenti all'atto del rinnovo del titolo concessorio o di una sua variazione ex art. 24 C.d.N., devono adeguarsi al presente Piano ed in caso di totale contrasto non possono essere rinnovate.
 - 5. Nelle aree interessate dal divieto di balneazione possono essere consentite attività di solarium, che vengono considerate quali attività complementari alla diretta fruizione del mare.
 - 6. La destagionalizzazione, ex art. 2 della L.R. n. 15/2005 e ss.mm.ii., dell'esercizio delle c.d.m. nelle zone e nei lotti di cui al presente piano è consentita per le sole attività effettivamente espletabili durante tutto l'anno, così come meglio specificato nei successivi articoli. Tutte le opere non strettamente connesse alle attività destagionalizzate vanno dismesse entro e non oltre 15 giorni dalla fine della stagione balneare.
 - 7. Per le attività commerciali previste nell'ambito delle concessioni demaniali marittime non si applicano le norme sui parcheggi pertinenziali.
 - 8. E' vietato recintare le aree in concessione, sia sul perimetro che nelle parti interne. La segnalazione della delimitazione può avvenire esclusivamente con paletti infissi nel terreno o autoreggenti e cordone.
 - 9. E' possibile rilasciare in concessione porzioni del demanio marittimo anche non individuate con

perimetro di Lotto, nel caso in cui dette concessioni sono unicamente finalizzate alla custodia, pulizia e vigilanza delle aree, senza realizzazione di alcuna opera, escluso interventi di ripristino paesaggistico ed ambientale e di realizzazione di percorsi di accesso al mare, nel rispetto delle presenti norme, senza che la concessione pregiudichi in alcun modo la libera e gratuita fruizione delle aree in concessione da parte della collettività e senza che per il concessionario tragga alcun vantaggio economico.

10. Il Comune affida le aree in concessione nel rispetto della normativa europea e delle procedure di affidamento previste dalla normativa di riferimento (D.lgs 50/2006) ad eccezione dei lotti prospicienti gli stabilimenti balneari che possono essere concessi ai titolari delle rispettive strutture, a condizione che si impegnino ad eseguire, senza nulla pretendere, gli interventi previsti nel piano ed a cedere gratuitamente le eventuali aree necessarie.
11. Lo stesso operatore economico non potrà ottenere più aree in concessione e per un periodo non superiore ad anni 6 (sei) fatte salve le deroghe di cui al comma 3 lettera e) del presente articolo.
12. Le tipologie di insediamento, in osservanza alla L.R. N.15/2005 e s.m.i. e al Decreto Assessorato Territorio ed Ambiente del 11 aprile 2019, sono:
 - a) Accessi al demanio marittimo (art. 10);
 - b) Specchi acquei e imbarcazioni (art. 11);
 - c) Stabilimenti balneari (art. 12);
 - d) Aree attrezzate per la balneazione (art. 13);
 - e) Aree attrezzate per pratiche sportive (art. 14);
 - f) Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione (art. 15);
 - g) Punto di ristoro (art. 16);
 - h) Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti (art. 17);
 - i) Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio (art. 18);

Le tipologie di cui sopra sono assentibili secondo i parametri riportati nei successivi articoli e nelle zone appositamente previste nelle tavole di progetto.

Inoltre sono soggetti al pagamento delle imposte e tributi di competenza nazionale, regionale e locale, secondo i presupposti stabiliti dalla normativa vigente.

Qualsiasi manufatto o struttura, sia fissa che mobile, non può essere collocata ad una distanza inferiore a 10 metri dalla linea di battigia, ovvero la linea di contatto tra il mare e la terraferma.

Art. 9 Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime

1. Per stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione deve essere lasciata, tra le concessioni di nuova previsione, una distanza minima di almeno 25 metri lineari, ad eccezione di quei contesti in cui si è ridotta la dimensione della spiaggia; in quest'ultimo caso la distanza non può comunque essere inferiore a metri lineari 10, ferma restando la previsione delle aree da destinare ad accesso pubblico generalizzato. La medesima distanza deve essere rispettata ai fini del rilascio delle nuove concessioni rispetto a quelle esistenti. Al fine della verifica del rispetto di tali distanze non devono essere considerate le concessioni assentite in favore dei comuni e delle altre amministrazioni per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l'utilizzo pubblico e gratuito del bene demaniale marittimo.
- 1 bis. Possono essere rilasciate nuove concessioni e/o adeguate le esistenti, prevedendo anche una contiguità delle concessioni stesse senza soluzione di continuità, a condizione che ciascun concessionario si obblighi a lasciare ad uso pubblico gratuito, con libera fruizione dei servizi minimi quali servizi igienici docce e accessi al mare, una superficie complessiva non inferiore al 20% di quella assentita in concessione. L'area deve essere riservata, in relazione alla sua collocazione, in modo da consentirne una adeguata fruizione del mare.
2. Le aree concedibili per le tipologie di cui al presente articolo non possono essere di superficie inferiore a metri quadrati 150 e superiore a metri quadrati 5000. Tali valori possono subire

riduzioni in presenza di contesti in cui i processi erosivi hanno ridotto le dimensioni della spiaggia e prodotto situazioni geomorfologiche incompatibili con tale previsione; in tali condizioni le aree concedibili non possono comunque essere di superficie inferiore a metri quadrati 75.

3. L'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare 4,5 m da terra.
4. L'altezza per le cabine non deve superare 2,70 m.
5. In assenza di idonea rete fognante gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate.
6. Le acque meteoriche devono essere smaltite con sistemi a dispersione.
7. I manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione; devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari; non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili.
8. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
9. Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori.
10. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione.
11. Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone, anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro.
12. I concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.
13. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.).
14. È vietato recintare le aree in concessione, sia sul perimetro che nelle parti interne. La segnalazione della delimitazione può avvenire esclusivamente con paletti e cordone.
15. Possono essere oggetto di destagionalizzazione esclusivamente i locali per punti ristoro e rispettive parti pavimentate. Tutte le rimanenti opere debbono essere dismesse alla fine della stagione balneare.

Art.10 Accessi al demanio marittimo

1. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a 1,5 m dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di 5,00 m. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.
2. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. Occorre prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Tali accessi devono, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 m l'uno dall'altro.
3. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri, da accessi privati o al di fuori degli accessi al demanio marittimo autorizzati o al di fuori delle strade e dei luoghi che

sono esplicitamente designati a tale funzione.

4. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, esterno all'habitat costiero, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.
5. Gli accessi alla spiaggia, devono avvenire da accessi autorizzati dal Demanio Marittimo, e ove possibile devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
6. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo.
7. Ulteriori accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali e nel rispetto delle presenti Norme, possono essere autorizzati anche se non previsti negli elaborati di Piano.

Art.11 Specchi acquei e imbarcazioni - "Spa"

1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione competente.
2. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree e/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate, e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni. Possono essere concesse, a tal fine, anche porzioni di superfici non comprese entro i Lotti, di dimensione non superiore a mq 100 e ad una distanza non inferiore a ml 25 dai lotti limitrofi.
3. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.
4. I prelievi (per gli usi consentiti) di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.
5. Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

Art.12 Stabilimenti balneari – "SB"

1. Le Porzioni di demanio marittimo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale "SB" nelle tavole di Piano sono, o possono essere, rilasciati in concessione per essere adibiti a stabilimenti balneari.
2. Gli stabilimenti balneari devono uniformarsi ad alcuni standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoio, per un minimo pari al 5% dei punti ombra (ombrelloni);
 - docce al coperto, per un minimo di 2 unità;
 - docce all'aperto, per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
 - servizi per la sicurezza della balneazione; locale di primo soccorso; deposito per attrezzature; locale tecnico; una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; percorsi per disabili;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione (quali bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc.).
4. La superficie da assentire in concessione non può eccedere i 5.000 metri quadrati, e quella coperta non può essere superiore al 20% della superficie assentita, al netto delle aree da lasciare ad uso pubblico gratuito nei casi di cui all'articolo 9 punto 1 bis.

5. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

Art.13 Aree attrezzate per la balneazione – “AAb”

1. Le Porzioni di demanio marittimo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale “AAb” nelle tavole di Piano possono essere rilasciati in concessione per essere adibiti ad aree attrezzate per la balneazione.
2. Le aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standards minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
 - servizi igienici pubblici, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - docce all’aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell’erogazione dell’acqua;
 - servizi per la sicurezza della balneazione;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.
4. La superficie da assentire in concessione non può eccedere i mq 3.000. La superficie coperta non può essere superiore al 5% della superficie assentita in concessione, quella pavimentata il 20% del totale.

Art.14 Aree attrezzate per le pratiche sportive – “AAs”

1. Le Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale “AAs” nelle tavole delle previsioni di Piano possono essere rilasciati in concessione per essere utilizzate per pratiche sportive.
2. Nelle aree attrezzate per pratiche sportive è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all’insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4 unità;
 - rimessa o magazzino;
 - punto di primo soccorso;
 - servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.
3. Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.
4. Per i servizi sopra elencati la superficie non può superare complessivamente 100 mq, mentre, quella pavimentata il 20% della superficie assentita in concessione.
5. La superficie da assentire in concessione per detta tipologia di attività non può essere superiore a 800 metri quadrati.

Art.15 Aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione – “Pet”

1. Le Porzioni di demanio marittimo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale “Pet” nelle tavole di Piano possono essere rilasciati in concessione per essere adibiti ad aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione (o aree *petfriendly*)
2. In tal caso dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, etc...), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, etc...).

3. In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:
 - n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a 200 mq, adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 mt;
 - n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani, di dimensione 1,40 x 1,40 mt e altezza massima 1,40 mt; realizzati con struttura in legno e copertura in canne o similari.
4. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.
5. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.
6. L'igiene e la pulizia inerenti l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di settore.
7. Nell'ambito delle concessioni per le attività di cui ai precedenti articoli da 12 a 14 è possibile prevedere spazi *petfriendly*.

Art.16 Punti di ristoro – “Pr”

1. Sono ammessi servizi di ristoro, anche non connessi alle attività di cui ai superiori articoli da 12 a 14, nei Lotti individuati con simbolo funzionale “Pr” nelle tavole delle previsioni di Piano.
2. Su tali lotti sono ammessi servizi di ristoro, che interessano una superficie da assentire in concessione non superiore a 250 metri quadrati, aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 120 mq, salvo motivate eccezioni, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.
4. Essi, se non compresi nelle aree di cui agli artt. 12,13 e 14, devono possedere i seguenti standard minimi:
 - servizi igienici pubblici, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino e deposito;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art.17 Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti – “Orn” o “Aon”

1. Le Porzioni di demanio marittimo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale “Orn” nelle tavole di Piano possono essere rilasciati in concessione per essere a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.
2. La superficie da assentire in concessione per detta tipologia di attività non può essere superiore a 800 metri quadrati.
3. L'utilizzo di tali aree deve uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture, salvo motivate eccezioni, non può superare i 50

mq.

Sono ammessi, anche, i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio; area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo "specchi acquei".

Per tali servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

Art.18 Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio - "Com"

1. Le porzioni di superficie del demanio marittimo possono essere rilasciati in concessione per essere adibiti ad esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime, nonché esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti, generi di monopolio;
2. La realizzazione di strutture destinate alle attività commerciali, al di fuori delle strutture balneari, dovranno privilegiare il rapporto di complementarietà degli esercizi da autorizzare con gli usi del mare e/o le relative funzioni di servizio rispetto ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.
3. La superficie da assentire in concessione non può superare, in via ordinaria e salvo motivate eccezioni, i 400 mq di cui non più del 50% coperta.

Art. 19 Opere abusive

1. Sono da considerare abusive tutte le opere realizzate sul demanio marittimo per le quali ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) Sono state realizzate in assenza della concessione demaniale;
 - b) Sono state realizzate in data successiva al 1967 in assenza di provvedimento edilizio abilitativo.
2. Ai sensi dell'art.35 del T.U. dell'Edilizia, tutte le opere abusive presenti nel demanio marittimo, non sanabili secondo le vigenti disposizioni di Legge, devono essere demolite con le procedure previste dallo stesso articolo, fermo restando il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

TITOLO III

Regime transitorio e norme finali

Art. 20 Regime transitorio

1. Nel periodo successivo alla condivisione del presente Piano da parte della Giunta Municipale/Commissario ad acta e precedente alla sua approvazione è possibile rilasciare l'attestazione di conformità al Piano, prevista dall'art.1 ter della L.r. 15/2005 in relazione alle sue previsioni.

Per interventi ricadenti all'interno delle aree della rete Natura 2000 e rispettive fasce di 200 metri, l'attestazione di conformità può essere rilasciata solo previo parere favorevole delle Commissione Comunale di Incidenza Ambientale.

Nelle more dell'approvazione del Piano vanno rilasciati i titoli abilitativi edilizi con riferimento al T.U. dell'Edilizia come recepito in Sicilia, con le precisazioni di cui all'art. 6 delle presenti norme. Per la conformità urbanistica va fatto riferimento al "Parere sugli aspetti urbanistici" reso dal Comune preliminarmente al rilascio della concessione demaniale o sua modifica.

2. Nel periodo che intercorre tra l'approvazione del presente Piano e la decadenza delle concessioni demaniali prorogate per Legge è possibile:
 - Rilasciare nuove concessioni demaniali marittime solo in conformità con il presente Piano e qualora l'area interessata e le aree limitrofe, fino ad una distanza di ml 100 dal perimetro dell'area richiesta in concessione, non siano impegnate da concessioni demaniali attive.
 - Autorizzare modifiche delle concessioni esistenti, ai sensi dell'art.24 del RCN, ed il subentro, solo nei casi in cui si propone di adeguare la concessione a tutti i requisiti e tutte le condizioni previste dal presente piano, solo qualora non in contrasto

In questo periodo è possibile rilasciare il Nulla Osta per interventi edilizi nell'ambito delle concessioni esistenti, solo a seguito di adeguamento della concessione alla previsioni del presente Piano, qualora, possibile, compreso la realizzazione degli interventi di bonifica/consolidamento/messa in sicurezza/de-cementificazione/ripristino ambientale.

In entrambi i periodi le nuove concessioni vanno rilasciate con apposita clausola che rende possibile la loro revoca, senza nulla pretendere da parte del concessionario, in caso di realizzazione di intervento pubblico in attuazione del presente Piano, che riguarda l'area in concessione.

Art. 21 Norme finali

1. Non sono ammesse edificazioni permanenti nelle aree di spiaggia. È proibita l'asportazione di sabbia dalle spiagge. Sono proibiti il campeggio e l'accesso di veicoli non autorizzati alle spiagge.
2. E' possibile utilizzare l'area del Demanio Marittimo per manifestazioni religiose di qualsiasi culto, purché in assenza di opere.

Sommario

Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Fonti Normative	1
Art. 3 Elementi costitutivi del Piano.....	1
Art. 4 Delimitazione territoriale	2
Art. 5 Competenze gestionali	2
Art. 6 Provvedimenti edilizi abilitativi nelle aree del demanio marittimo	3
Art. 7 Provvedimenti edilizi abilitativi nelle aree non appartenenti al demanio marittimo.....	3
TITOLO II	3
Art. 8 Norme generali	3
Art. 9 Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime	5
Art.10 Accessi al demanio marittimo	6
Art.11 Specchi acquei e imbarcazioni - “Spa”	7
Art.12 Stabilimenti balneari – “SB”	7
Art.13 Aree attrezzate per la balneazione – “AAb”.....	8
Art.14 Aree attrezzate per le pratiche sportive – “AAs”	8
Art.15 Aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione – “Pet”	8
Art.16 Punti di ristoro – “Pr”	9
Art.17 Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti – “Aon”	9
Art.18 Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio - “Com”	10
Art. 19 Opere abusive	10
TITOLO III.....	10
Art. 20 Regime transitorio	10
Art. 21 Norme finali	11